



COMUNE DI REGGIOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 29/07/2008

MODIFICATO CON DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 08/04/2010

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PRINCIPI DI BASE	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
ART. 01 - OGGETTO DELLA TUTELA	5
ART. 02 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	5
ART. 03 - NORMA DI ESCLUSIONE	5
ART. 04 - ABBATTIMENTI	6
ART. 05 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO	7
ART. 06 - POTATURE	8
ART. 07 - DANNEGGIAMENTI.....	9
ART. 08 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	11
1) <i>INTERVENTI EDILIZI</i>	11
2) <i>PIANI PARTICOLAREGGIATI</i>	11
3) <i>NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE</i>	12
ART. 09 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	13
ART. 10 - LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE	14
ART. 11 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO DAI CONFINI	14
ART. 12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	15
ART. 13 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E NELLE ZONE AGRICOLE	16
ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI	16
ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	16
ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA	17
ART. 17 - TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE	17
ART. 18 - ALBERI MONUMENTALI	18
ART. 19 - ALBERI DI PREGIO	18
ART. 20 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	19
ART. 21 - USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, ORTO BOTANICO.	19
1. <i>NORME GENERALI</i>	19
2. <i>CIRCOLAZIONE VEICOLI</i>	19
3. <i>UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI DA PARTE DI PRIVATI</i>	20
ART. 22 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE	21
ART. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA	21
ART. 24 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI, CORSI D'ACQUA E LORO ARGINATURE	21
ART. 25 - VIGILANZA	22
ART. 26 - SANZIONI.....	22
ART. 27 - RINVIO, RISERVE E ABROGAZIONI.....	25
ART. 28 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI	26
ALLEGATI	27
ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE PIANTE, AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA, CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI	27
ALLEGATO "B" - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE TOSSICHE, SCONSIGLIATE IN AREE FREQUENTATE DA BAMBINI.....	30
ALLEGATO "C" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO.....	31
ALLEGATO "D" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALBERI DI PREGIO	33
ALLEGATO "E" - RICHIESTA UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCO COMUNALE	35

PRINCIPI DI BASE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde **sia pubblico che privato**, come bene comune da tutelare, si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali: per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, in grado di depurare aria e acqua, di migliorare le caratteristiche del terreno, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, per il notevole ruolo di miglioramento della qualità della vita e di educazione naturalistica, per il benessere delle persone e per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro; elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, ed elemento altrettanto fondamentale in molti aspetti culturali, storici, sociali e ricreativi del proprio territorio.

Il Comune di Reggiolo con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio.

La redazione del regolamento del Verde ha come obiettivo principale **la promozione del patrimonio vegetale come bene comune, sia esso di proprietà pubblica o privata, ed una migliore gestione delle essenze arboree ed arbustive presenti sul territorio comunale.**

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, pubbliche e private, la loro gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ambientale;
- climatica;
- ecologica;
- paesaggistica;
- estetica;
- educativa;
- culturale;
- decorativa;
- di sicurezza del territorio;
- economica;
- igienica;
- psicologica;
- ricreativa;
- storica.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, filari, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive, di stagni, fossi, specchi d'acqua, scoli e prati.

E' strumento di tutela paesaggistica, ornamentale e biologica, disciplina e salvaguarda le aree verdi pubbliche e private.

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme riguardanti il verde contenute nelle disposizioni di legge e nelle norme del Vigente PRG/ PSC.

Resta fermo quanto disposto dalle N.T.A. del Vigente PRG per la tutela delle alberature e del verde in genere.

Sono fatti salvi i vincoli e le competenze disposte dal D. leg. 42/2004.

L'Amministrazione comunale fornisce a chiunque ne faccia richiesta indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal Regolamento.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 01 - OGGETTO DELLA TUTELA

Sono oggetto di tutela:

- 1) **gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 24 gennaio 1977, così come modificata dai successivi atti legislativi regionali, e successivi Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale;**
- 2) **gli esemplari arborei o arbustivi riconosciuti di pregio a livello comunale già segnalati nelle mappe apposite del PRG;**
- 3) **le siepi, generalmente lineari, formate da specie spontanee e in alcuni casi "siepi alberate" costituite da uno strato di arbusti bassi ed alti, da una vegetazione erbacea ai lati e da alberi più alti;**
- 4) **i filari;**
- 5) **le macchie arbustive;**
- 6) **gli esemplari arborei ed arbustivi costituenti verde pubblico o collocati in area sottoposta a tutela dal vigente P.R.G./ P.S.C.;**
- 7) **gli esemplari arborei, anche di proprietà privata, aventi circonferenza del tronco superiore a cm 90 rilevata a m 1,20 dal colletto;**
- 8) **le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 60 rilevata a m 1,20 dal colletto;**
- 9) **i tutori vivi delle "piantate" tradizionali in genere;**
- 10) **gli alberi da frutto selvatici (ciliegi, meli, peri, gelsi, ecc.) aventi circonferenza del tronco superiore a cm 90 rilevata a m 1,20 dal colletto;**
- 11) **gli alberi da frutto di varietà tradizionali o antiche aventi circonferenza del tronco superiore a 90 cm rilevata al colletto.**

ART. 02 - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Anche gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, **devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento e dei suoi principi**, sotto la direzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tecnico in quanto il comportamento dell'Ente Pubblico deve essere di esempio per tutta la cittadinanza.

ART. 03 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate ad es. pioppeti e noceti

A tale scopo si definiscono:

- **coltivazione specializzata (l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo);**

- coltivazione semi-specializzata (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvo-colturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti, i vivai e le piante da frutto a scopo produttivo che non siano sottoposte a tutela particolare.

ART. 04 - ABBATTIMENTI

L'abbattimento di alberi od arbusti oggetto di salvaguardia, **con esclusione degli alberi di cui all'art.1 , punti 1 e 2**, può essere autorizzato solo in caso di:

- 1) morte dell'albero;
- 2) stretta necessità;
- 3) straordinarietà.

1) Morte dell'Albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti di cui all'art. 01 deve avvenire **previa comunicazione, come da modulistica allegata, corredata di relativa documentazione fotografica**.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione.

Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un **sopralluogo** per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

2) Stretta Necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave **pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose**. In tal caso, il proprietario potrà richiedere autorizzazione all'abbattimento all'Ufficio Ambiente del Comune di Reggiolo compilando il modulo di richiesta di cui all'"ALLEGATO C".

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo può procedere all'abbattimento previa constatazione da parte degli organi di vigilanza sul territorio, quali: agenti di Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Guardie Ecologiche ecc.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un **sopralluogo** per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

3) Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

- 1) gli alberi o gli arbusti presentino **gravi problemi di carattere fitosanitario**, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

- 2) gli alberi o gli arbusti presentino **scarso vigore vegetativo** in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- 3) gli alberi o gli arbusti provochino **danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private**, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- 4) gli alberi o gli arbusti presentino **un evidente stentato sviluppo vegetativo**, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- 5) l'abbattimento sia ordinato da **una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza**;
- 6) gli alberi o gli arbusti siano **oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto** di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- 7) gli alberi o gli arbusti rendano **difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private** o che comunque **impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie**.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente articolo, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Il Comune dopo aver autorizzato l'abbattimento e constatato l'avvenuto impoverimento ambientale, avrà facoltà di prescrivere la sostituzione degli alberi o siepi abbattute.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

ART. 05 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO

Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata (VD. ALLEGATO "C"), al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.

All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza dei principi del silenzio/assenso.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 26 del presente Regolamento.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, **devono essere sostituite con nuovi alberi al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale.**

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

Il numero di individui che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
cm 90 < circonferenza < cm 160	N. 2 PIANTE: circonferenza minima cm 26-28
cm 160 < circonferenza < cm 300	N. 3 PIANTE: circonferenza minima cm 26-28
circonferenza > cm 300	N. 4 PIANTE: circonferenza minima cm 26-28

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche (es.: diradamento di impianti troppo fitti) il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica, oppure, in alternativa dovrà versare al Comune il rispettivo valore commerciale in base al prezzario regionale vigente delle opere forestali.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie adatta.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Ambiente.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 06 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non ha bisogno di potature.

La potatura, quindi, riveste un carattere di straordinarietà, in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente:

1. per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
2. per motivi di difesa fitosanitaria,
3. per problemi di pubblica incolumità,

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

4. per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia,
5. per rimuovere elementi di ostacolo/pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti,
6. nell'arte topiaria,
7. per mantenere i tutori vivi delle piantate,
8. la capitozzatura è ammessa **esclusivamente** per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

Le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di piccole dimensioni, di norma di diametro non superiore a 10 cm, e rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo, e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali, tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei, salvo nei casi previsti al comma 2 punto 8 del presente articolo, **che viene considerata un abbattimento non autorizzato**, poiché tale tecnica ne compromette lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile, ad eccezione dei filari di salici da capitozzo, situati nelle campagne.

La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.

E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura della vegetazione infestante (es.: rovi=*Rubus sp.p.*, vitalba=*Clematis vitalba*, robinia=*Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo=*Amorpha fruticosa*, ailanto=*Ailanthus altissima*).

Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

Sono esclusi dalla presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dall'inizio di novembre a marzo);
- per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (luglio-agosto e dicembre-gennaio-febbraio);
- sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno così come gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

ART. 07 - DANNEGGIAMENTI

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

La drastica capitozzatura e gli altri danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati (salvo i casi previsti dall'art. 06).

In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- 1) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;
- 2) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- 3) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- 4) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- 5) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- 6) effettuare scavi di qualsiasi natura (eseguiti a distanze inferiori a quelle prescritte dalla tabella sottostante) ed in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali. In casi eccezionali, su validi e documentati motivi, l'Ufficio competente potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte, garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

CIRCONFERENZA DEL FUSTO MISURATO AD UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL COLLETTO	DISTANZA CRITICA
Arbusti	1,00 m
circonferenza < 60 cm	1,00 m
60 cm < circonferenza < 80 cm	1,50 m
80 cm < circonferenza < 120 cm	2,00 m
120 cm < circonferenza < 160 cm	2,50 m
circonferenza > 160 cm	3,00 m

1. affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.
2. danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 26.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che comprometta la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 26 per tale fattispecie.

Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà Comunale è tenuto al pagamento della sanzione (come indicato nell'art. 26) ed al risarcimento delle spese che il Comune dovrà sostenere per curare o, se necessario, abbatter la pianta danneggiata per evitare ulteriori situazioni di pericolo.

ART. 08 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

1) INTERVENTI EDILIZI

Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente dovrà contenere:

1. il rilievo fotografico del verde esistente con l' inquadramento paesaggistico;
2. la planimetria dello stato di fatto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco a mt. 1,20 dal suolo e lo stato fitosanitario;
3. La planimetria dello stato di progetto dell'area esterna di pertinenza agli edifici rappresentante:
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;
 - la disposizione degli alberi e arbusti e siepi di nuovo impianto e esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei i singoli alberi o gruppi di arbusti;
4. La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto;
5. La relazione del progettista qualificato che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative per le quali risultasse necessario un eventuale abbattimento di elementi vegetali preesistenti.

Nel caso la sistemazione del verde preveda l'abbattimento di elementi vegetali sarà necessario allegare al progetto edilizio l'**AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO** prevista dal presente regolamento.

Le sistemazioni in progetto dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2) PIANI PARTICOLAREGGIATI

Tutti piani particolareggiati di nuove aree di espansione residenziale e produttiva dovranno prevedere il progetto di sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico o di uso pubblico.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dovrà prevedere obbligatoriamente la messa in opera di un adeguato impianto di irrigazione.

Nella redazione del progetto si salvaguarderà il verde esistente in quanto già in vegetazione, adatto alle caratteristiche climatiche e del suolo e già facente parte integrante dell'ecosistema.

Tale progetto di sistemazione dovrà contenere:

1. il rilievo fotografico del verde esistente e l'inquadramento paesaggistico;
2. la relazione descrittiva dello stato fatto e dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata di tutti i materiali prescelti (vivi e non) degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ambientale;
3. la planimetria dello stato di fatto rappresentante:

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

- andamento altimetrico dell'area;
 - la collocazione di alberi, arbusti e siepi, la loro specie, la circonferenza del tronco e della chioma e lo stato fitosanitario;
4. La planimetria dello stato di progetto rappresentante:
- andamento altimetrico dell'area;
 - I percorsi pedonali e ciclabili e i relativi materiali;
 - gli spazi pavimentati e i relativi materiali;
 - il tipo di essenze da mettere a dimora;
 - la disposizione degli alberi, arbusti e siepi di nuovo impianto e di quelli esistenti;
 - l'ingombro a maturità dei singoli alberi o dei gruppi di arbusti;
 - gli impianti tecnologici (irrigazione, drenaggi, illuminazione, utenze sotterranee).
5. La planimetria di raffronto (giallo e rosso) tra lo stato di fatto e quello di progetto.
6. Relazione del progettista qualificato che illustri le motivazioni e la mancanza di alternative nel caso risulti necessario un eventuale abbattimento di piante od arbusti già presenti od oggetto di tutela così come definite dal presente regolamento.

L'adozione e l'approvazione del piano particolareggiato è subordinata al parere dal Servizio Ambiente del Comune, il quale provvederà ad esprimersi, per quanto di competenza, entro 60 giorni dalla richiesta di parere.

La mancata risposta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di parere (fatta salva l'interruzione del termine) è da intendersi come assenso (silenzio assenso).

3) NORME GENERALI SUI PROGETTI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

I progetti di sistemazione del verde dovranno proporre interventi:

1. Rispettosi del paesaggio vegetale autoctono e tradizionale;
2. Diretti alla riduzione delle impermeabilizzazioni del suolo (facendo uso di materiali drenanti);
3. Diretti alla riduzione dello spreco delle acque (es.: facendo uso di cisterne di raccolta dell'acqua piovana);
4. Diretti all'uso di essenze autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante;
5. Nella progettazione dei parcheggi alberati, dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo (vd. tabella dell'area di pertinenza);
6. Le specie dovranno inoltre essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti;
7. Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es.: allevamenti zootecnici) che industriali, artigianali e commerciali, si dovrà provvedere alla piantagione di una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente, scegliendo

specie arboree e arbustive in grado di abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.

ART. 09 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

Difesa di Superfici Vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno m 1,8. nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Difesa delle Parti Aeree degli Alberi

Per la difesa contro urti o danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Difesa delle Radici degli Alberi nel caso di Ricariche di Suolo

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco, ecc.) fino al livello finale della eventuale ricarica.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Abbassamento del Suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Scavi di Breve Durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti ad una distanza dal tronco proporzionale al suo diametro secondo la tabella riportata al successivo articolo 12.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore ad m 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato, preferibilmente a mano, in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle Radici degli Alberi in caso di Abbassamento della Falda Freatica

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli Alberi in caso di Pavimentazioni Impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, (es.: asfalto o massetti in calcestruzzo) si deve lasciare aperta l'intera area di pertinenza cioè della superficie estesa attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale

ART. 10 - LOTTI INEDIFICATI E AREE INCOLTE

A fine di prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari e di mantenere un buon decoro urbano, si prescrive ai proprietari di lotti ineditati e aree incolte in territorio urbanizzato (così come definito dal Vigente P.R.G.) **di provvedere almeno cinque volte all'anno alle operazioni di manutenzione degli spazi a verde.**

In particolare si dovrà provvedere al taglio, alla raccolta dell'erba ed alla potatura dei rami secchi pericolanti e delle siepi sporgenti dalla proprietà.

ART. 11 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO DAI CONFINI

Nel determinare la categoria a cui appartiene una pianta, ossia ad alto fusto o a medio fusto, occorre fare riferimento alla specie di appartenenza e non all'età dell'esemplare.

Le distanze minime di impianto dai confini da rispettare sono le seguenti:

Tabella delle distanze minime di impianto dai confini nelle aree verdi libere da qualsiasi vincolo o normativa

TIPOLOGIA DI ALBERI	DISTANZE MINIME DI IMPIANTO	ESEMPI
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m ALBERI I° GRANDEZZA	6,00 m	platani, pioppi, frassini, tigli, farnia, ecc...
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m ALBERI II° GRANDEZZA	4,00 m	acero campestre, carpino bianco, ecc...
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m ALBERI III° GRANDEZZA	3,00 m	salice da ceste, mirabolano, ecc...
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	4,00 m	pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale, ecc...
Siepi di robinie	2,00 m	robinie
Siepi che per la tecnica di coltivazione seguita vengono recise periodicamente vicino al ceppo.	1,00 m	ontano, castagno, ecc...

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

Siepi in genere	0,50 m	viti, arbusti, alberi da frutta di altezza inferiore a 2,50 m
-----------------	--------	---

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.

In tutte le zone omogenee, disciplinate dal PRG, le siepi vive di qualsiasi essenza, se poste a 50 cm dal confine di proprietà, devono avere altezza massima 2,00 metri.

Nelle Zone D1 - "Zone per insediamenti artigianali e industriali", disciplinate dal PRG, le siepi vive di qualsiasi essenza, se poste a 50 cm dal confine di proprietà, devono avere altezza massima pari a 2,50 metri.

Le siepi protette, poste in zona agricola, individuate nella Tavola EP.10 del PRG, restano escluse dalle limitazioni di altezza di cui ai precedenti commi.

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente regolamento si fa riferimento alle distanze prescritte dall'art. 892 del Codice Civile.

ART. 12 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Per **area di pertinenza delle alberature**, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di **pavimentazioni superficiali permeabili** fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

Tabella per la definizione delle aree di pertinenza delle piante

DIMENSIONE PIANTE	RAGGIO (r)
Esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale ALBERI DI PREGIO	r > 6,00 m (valore fissato dalla Regione Emilia R.)
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m ALBERI I° GRANDEZZA	r > 2,00 m
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m ALBERI II° GRANDEZZA	r > 1,50 m
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m ALBERI III° GRANDEZZA	r > 1,00 m

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Comune potrà autorizzare l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, **mai comunque inferiori ad 1 m di raggio**, quando venga garantita la tutela dell'apparato radicale.

Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere.

In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 26 del presente Regolamento.

Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, ecc., è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 1 metro, ad eccezione delle alberature tutelate.

ART. 13 - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E NELLE ZONE AGRICOLE

Per questi interventi sono consentite le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali (vd. ALLEGATO "A") al fine del mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura.

Potranno essere messe a dimora specie autoctone o naturalizzate (vd. ALLEGATO "A").

All'interno delle aree cortilive, nella realizzazione di parchi e giardini di pertinenza dell'abitazione, si applicano gli stessi criteri relativi al verde urbano.

ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati.

ART. 15 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, saranno eseguiti nel rispetto delle presenti norme.

Per la manutenzione delle **aree destinate a verde pubblico nei piani particolareggiati** l'Amministrazione può richiedere ai Lottizzanti, in sede di convenzione o collaudo, la costituzione di consorzi o altre forme associative e collaborative. Nel caso le aree sopra citate siano oggetto di un forte interesse pubblico in cui si rilevi la necessità di garantire una adeguata situazione igienico-sanitaria e un buon decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può procedere alla manutenzione anche prima della cessione, con la facoltà di rivalsa delle spese.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

L'Amministrazione comunale **incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata**, al fine di sviluppare, mediante l'opera volontaria degli stessi, l'attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde pubblico o di uso pubblico, in funzione del mantenimento di un buon decoro urbano e della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

Mediante apposito atto si provvederà a fissare con gli interessati le modalità e i criteri per quanto sopra. La collaborazione potrà avvenire sia su richiesta degli interessati che attraverso un bando pubblico.

Ai sensi dell'art. 119 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 l'Amministrazione comunale può affidare a soggetti privati, mediante la procedura di sponsorizzazione l'allestimento e la manutenzione del verde pubblico.

ART. 16 - DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

E' comunque necessario eseguire interventi antiparassitari a basso impatto ambientale, consigliati dal Servizio Fitosanitario Regionale, preferendo tra questi: la lotta guidata, la lotta integrata, l'uso di trappole sessuali ed in genere i metodi di tipo Biologico, per non compromettere la salubrità dell'aria e la salute delle persone.

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, e per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata la piantumazione di siepi di campagna e l'installazione di nidi artificiali per uccelli e mammiferi insettivori.

ART. 17 - TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi tradizionali, che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

E'vietato qualsiasi comportamento, intenzionale o doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.

L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali potrà essere autorizzata:

- nei casi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;
- qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una migioria ambientale dell'esistente, documentato da tecnico qualificato.

Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.

Le realizzazioni compiute con gli incentivi comunitari propri dei Regolamenti Comunitari, e le realizzazioni future effettuate secondo le prescrizioni di Piano Agricolo Comunitario (Piano di Sviluppo Rurale) sono escluse dal presente articolo poiché sottoposti alle relative norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.

Nei casi di **abbattimenti** o di estirpazioni **non autorizzati** si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento vige l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi o macchie arbustive secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 18 - ALBERI MONUMENTALI

I progetti di opere di qualunque genere da eseguirsi sui esemplari arborei singoli o riuniti in filari e/o gruppi, con caratteristiche di monumentalità e tutelati con decreto regionale ai sensi della Legge Regionale n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere sottoposti agli Enti preposti al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Il proprietari sono tenuti ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, (negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità), la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità.

ART. 19 - ALBERI DI PREGIO

Gli esemplari arborei riportati nelle tavole di PRG o tramite apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in quanto esemplari arborei di pregio, in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura delle chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

Eventuali interventi di abbattimento o di modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario e devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.

Chi intende effettuare interventi straordinari sulle alberature di pregio, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata (VD. ALLEGATO "D"), al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse, il tipo di intervento che intende effettuare e le ragioni dell'intervento.

In caso di abbattimento autorizzato, dopo aver constatato l'avvenuto impoverimento ambientale, il Comune avrà facoltà di prescrivere la sostituzione degli alberi abbattuti.

In caso di abbattimento non autorizzato, le piante abbattute devono essere sostituite con alberi, la cui specie verrà definita dall'Ufficio Ambiente del Comune di Reggiolo, come indicato di seguito:

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di pregio

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
circonferenza < cm 160	N. 2 PIANTE: circonferenza minima cm 28-30
cm 160 < circonferenza < cm 300	N. 4 PIANTE: circonferenza minima cm 28-30
circonferenza > cm 300	N. 8 PIANTE: circonferenza minima cm 28-30

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 20 - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

Nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, e vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali **è prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.**

Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dalla **Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio**, sentito il parere del Servizio che ha funzioni relative alla manutenzione del verde.

ART. 21 - USO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, ORTO BOTANICO.

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, orto botanico, oasi naturalistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

1. NORME GENERALI

All'interno delle aree a verde pubblico è vietato:

- 1.1 Danneggiare o tenere comportamenti che possono danneggiare gli alberi, gli arbusti, le aiuole allestite, i prati, gli impianti, gli arredi, le attrezzature, le pavimentazioni o che possono creare fonte di pericolo a chi frequenta i luoghi su indicati.
- 1.2 Un uso scorretto o improprio delle panchine;
- 1.3 Soddisfare bisogni corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- 1.4 Accendere fuochi liberi. E' consentito l'uso di barbecue;
- 1.5 Tenere un comportamento atto al disturbo della quiete altrui;
- 1.6 Disturbare, spaventare, molestare o alimentare gli animali di qualsiasi genere presenti nei parchi.
- 1.7 Asportare qualsiasi essenza erbacea, arborea e funghi;
- 1.8 Gettare, abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi modo;
- 1.9 Condurre cani senza guinzaglio, tranne nelle aree appositamente contrassegnate dove ciò consentito. I cani devono essere tenuti lontani dalle aree di gioco dei bambini e devono essere condotti secondo le modalità previste nell'apposita Ordinanza Sindacale.

2. CIRCOLAZIONE VEICOLI

All'interno delle aree a verde pubblico è vietato transitare e sostare con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, comunali, al servizio delle forze di polizia, al servizio dei portatori di handicap (purché muniti della apposita autorizzazione di cui all'art. 181 del c.d.s.), di mezzi di ditte

adibite alla manutenzione degli impianti e/o al rifornimento degli esercizi eventualmente in essere, per il tempo strettamente necessario alle operazioni;

Per i mezzi al servizio di handicap o delle ditte adibite al rifornimento degli esercizi l'autorizzazione è valida solo per il sentiero, se previsto, strettamente adibiti al transito di autoveicoli;

Per i mezzi al servizio dei portatori di handicap la sosta si intende valida per le sole operazioni di trasporto del disabile;

E' ammessa la circolazione, a velocità moderata, delle carrozzelle motorizzate a servizio di disabili;

Eccetto che per i mezzi di soccorso e di polizia in emergenza, tutti i veicoli autorizzati al transito dovranno procedere a passo d'uomo prestando la massima attenzione al fine di evitare situazioni di pericolo a pedoni, ciclisti e animali;

Le biciclette potranno transitare solo sui sentieri pedonali e/o ciclabili, a velocità ridotta, senza arrecare disturbo o intralcio ai pedoni, diversamente dovranno essere condotte a mano; in ogni caso dovranno sostare negli appositi spazi qualora previsti;

E' vietato il deposito e/o l'ammasso di biciclette e motorini sulle aiuole, e a ridosso di alberi ed arbusti in modo tale da comprometterli.

3. UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI DA PARTE DI PRIVATI

E' ammesso l'uso dei parchi pubblici da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi quali compleanni, battesimi ecc.;

I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto 3.1 dovranno inoltrare apposita domanda agli Uffici preposti prima della tenuta dell'evento, specificando la data, gli orari, il luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro dovesse rendersi necessario per l'emissione dell'autorizzazione (VEDI ALLEGATO "E");

Il Comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini porta rifiuti supplementari ecc.) per la tenuta di tali eventi privati;

Sono a carico del richiedente tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa. (Non è ammesso il rinvio al giorno seguente);

I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti ed immessi, in modo differenziato, nel contenitore stradale specifico più vicino, nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi. Non è ammesso il deposito (anche se all'interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi;

E' vietato l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali. L'utilizzo di tali apparecchiature è soggetto di speciale autorizzazione e ricade sotto l'art. 6 del disciplinare per le attività rumorose a carattere temporaneo;

Gli orari ammessi per la tenuta degli eventi privati di cui al punto 3.1 dovranno essere preferibilmente:

Mattino: dalle ore 09.30 alle ore 13.00. Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 22.00, compreso il tempo occorrente per la pulizia dell'area;

Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere o ostacolare in qualsiasi modo l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini;

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

Durante la tenuta degli eventi privati rimangono valide tutte le norme vigenti – e relative sanzioni – in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde, degli animali e degli arredi;

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo;

Il Comune potrà escludere interi parchi dall'utilizzo al punto 3.1 per motivi di cui la punto precedente;

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata, a richiesta, agli addetti preposti ai controlli;

Il rilascio dell'autorizzazione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato.

In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento.

ART. 22 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini e delle aree incolte in genere. Restano escluse dal divieto di diserbo chimico le scoline di prima raccolta.

In tutto il territorio comunale **è vietato l'accensione di fuochi** finalizzata all'incenerimento di qualsiasi materiale, mentre **è consentito l'uso di barbecue**.

Nei casi di incendio o diserbo si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 26 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di sponda o metro quadrato di area incolta.

ART. 23 - SALVAGUARDIA DEGLI STAGNI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Gli stagni e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati: è vietato il loro riempimento.

Gli interventi di pulitura o manutenzione devono essere svolti in periodo di riposo vegetativo.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, **il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.**

ART. 24 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI, CORSI D'ACQUA E LORO ARGINATURE

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Al fine di mantenere efficienti e funzionali i fossati, lo sfalcio degli stessi dovrà essere effettuato dai frontisti almeno **cinque** volte l'anno e precisamente dal 15 maggio al 15 novembre di ogni anno.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

E' consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, mentre tutti gli arbusti e gli esemplari arborei dovranno essere salvaguardati, ad eccezione dei casi in cui si ravvisi un evidente ostacolo al deflusso idrico.

Per una maggior tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel tardo periodo estivo/autunnale: operando alternativamente sulle due rive, al fine di non danneggiare la fauna e la flora.

Al fine di proteggere il manto erboso degli argini del territorio del Comune di Reggiolo in cui sono presenti essenze erbacee importanti perché rare o rarissime a livello nazionale o mondiale:

- È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, il passaggio a cavallo fatta salva la definizione da parte dell'Amministrazione comunale di appositi percorsi nell'ambito di iniziative e progetti di promozione e valorizzazione ambientale.
- E' vietata l'organizzazione di gare ciclo-crossistiche in genere, è permesso il transito ai soli mezzi agricoli incaricati ad eseguire i lavori su dette pertinenze.
- È vietata la raccolta di qualsiasi essenza erbacea, arbusti, piante o animali nell'area denominata e tabellata ARE (area di riequilibrio ecologico) Valli di Novellara e Reggiolo.
- È altresì vietato la raccolta di specie rare o rarissime (quali, a solo titolo esemplificativo: Viola pupila, Senecio paludosus, Euphorbia palustris) in tutto il territorio del Comune di Reggiolo.

ART. 25 - VIGILANZA

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono:
 - i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia;
 - gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale;
 - le guardie giurate ecologiche volontarie, con le modalità previste dalla Legge Regionale 3 luglio 1989 n. 23, nonché nell'ambito di quanto previsto dalle apposite convenzioni stipulate con il Comune di Reggiolo.
2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

ART. 26 - SANZIONI

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n.3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO		SANZIONE	PMR
5	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI	Da Crf 90 cm	da €25,00	€ 50,00
		a Crf 120 cm	a €150,00	
	Sanzione proporzionale stabilita incrementando da 25,00€ a 150,00€ ogni 30 cm eccedenti la circonferenza del tronco di	Da Crf 120 cm	da €50,00	€ 100,00
		a Crf 150 cm	a €300,00	

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	PMR
	90 cm	Da Crf 150 cm a Crf 180 cm	da €75,00 a €450,00 € 150,00
		Da Crf 180 cm a Crf 210 cm	da €100,00 a €600,00 € 200,00
		Da Crf 210 cm a Crf 240 cm	da €125,00 a €750,00 € 250,00
		Da Crf 240 cm a Crf 270 cm	da €150,00 a €900,00 € 300,00
		Da Crf 270 cm a Crf 300 cm	da €175,00 a €1.050,00 € 350,00
		Da Crf 300 cm a Crf 330 cm	da €200,00 a €1.200,00 € 400,00
		Da Crf 330 cm a Crf 360 cm	da €225,00 a €1.350,00 € 450,00
		Da Crf 360 cm a Crf 390 cm	da €250,00 a €1.500,00 € 500,00
6	Capitozzatura	Vd. la stessa classificazione e sanzioni dell'art.5	Vd. la stessa classificazione e sanzioni dell'art.5
7	Danneggiamenti che compromettono la vita della pianta	Vd. la stessa classificazione e sanzioni dell'art.5	Vd. la stessa classificazione e sanzioni dell'art.5
7	Danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
7 - 9	Danneggiamenti e mancato rispetto in area di cantiere	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
10	Mancata manutenzione delle aree incolte	Da € 1,00 al m² a € 6,00 al m²	€ 2,00 al m²
11	Mancato rispetto delle distanze dai confini di proprietà	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	PMR	
11	Mancato rispetto dell'altezza massima di siepi di confine	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00	
12	Mancato rispetto dell'area di pertinenza	da € 40,00 a € 240,00	€ 80,00	
17	Abbattimento/Danneggiamento ed altre ipotesi di comportamenti illeciti senza autorizzazione – per metro lineare di siepe o metro quadro di macchia	Da € 10,00 al m a € 60,00 al m	€ 20,00 al m	
18	alberi monumentali abbattimento senza autorizzazione, interventi vietati	vd. Legge Regionale 2/77 e seguenti		
19	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI DI PREGIO Sanzione proporzionale stabilita incrementando da 100,00€ a 600,00€ ogni 30 cm eccedenti la circonferenza del tronco di 90 cm	Da Crf 90 cm a Crf 120 cm	da €100,00 a €600,00	€ 200,00
		Da Crf 120 cm a Crf 150 cm	da €200,00 a €1.200,00	€ 400,00
		Da Crf 150 cm a Crf 180 cm	da €300,00 a €1.800,00	€ 600,00
		Da Crf 180 cm a Crf 210 cm	da €400,00 a €2.400,00	€ 800,00
		Da Crf 210 cm a Crf 240 cm	da €500,00 a €3.000,00	€ 1.000,00
		Da Crf 240 cm a Crf 270 cm	da €600,00 a €3.600,00	€ 1.200,00
		Da Crf 270 cm a Crf 300 cm	da €700,00 a €4.200,00	€ 1.400,00
		Da Crf 300 cm a Crf 330 cm	da €800,00 a €4.800,00	€ 1.600,00
		Da Crf 330 cm a Crf 360 cm	da €900,00 a €5.400,00	€ 1.800,00
		Da Crf 360 cm a Crf 390 cm	da €1.000,00 a €6.000,00	€ 2.000,00

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE	PMR
21	Comportamenti vietati in parchi e giardini pubblici, orto botanico	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
21-22	divieto d'accensione fuochi	da € 50,00 a € 200,00	€ 100,00
22	divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte	da € 10,00 al ml a € 60,00 al ml	€ 20,00 al ml
24	Divieto di transito sulle arginature	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
24	Divieto di raccolta qualsiasi essenza erbacea, arbusti, piante o animali nell'area denominata e tabellata ARE (area di riequilibrio ecologico) Valli di Novellara e Reggiolo	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
24	Divieto di raccolta specie rare o rarissime	da € 100,00 a € 600,00	€ 200,00
	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 – TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con atto della Giunta Comunale.

ART. 27 - RINVIO, RISERVE E ABROGAZIONI

Sono abrogate le norme regolamentari vigenti sul territorio comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge in

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

materia di tutela ambientale e le norme tecniche attuative del vigente P.R.G./P.S.C. e relativo regolamento edilizio.

Si fa riserva di integrare il presente regolamento con norme di attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia ed in particolare per le sanzioni applicabili.

ART. 28 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

I riferimenti legislativi a cui ci si attiene sono i seguenti:

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42/, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- Codice penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/92, n. 285 (artt. 16, 17,18,19);
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27);
- D.M. 412/87 Lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- D. 17/4/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del Platano;
- Circolare applicativa del D. 17/4/98 concernente le note tecniche per la salvaguardia del Platano da *Ceratocystis fimbriata*;
- D.M. 20/5/26 Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino;
- L.R. n. 2 del 24/1/77;
- L.R. 11 del 2/4/88 Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali;
- Programma Regionale per il verde urbano del 28/10/89;
- Regolamento del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
- Regolamento del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- T.U. del R.D. 523/1904;

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - ELENCO DELLE PIANTE, AUTOCTONE E NATURALIZZATE SOTTOPOSTE A PARTICOLARE TUTELA, CONSIGLIATE PER ESSERE UTILIZZATE NELLA COMPOSIZIONE DEI GIARDINI, FILARI E SIEPI

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Acer campestre L.</i>	acero campestre	3	40	6_8	3
<i>Acer monspessolanum L.</i>	acero minore	3	40	5_7	3
<i>Acer opalus Miller</i>	acero opalo, loppo	3	80	6_8	3
<i>Acer platanoides L.</i>	acero riccio, platanaria	2	80	10_12	6
<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	ippocastano	1	120	10_12	8
<i>Aesculus hippocastanum L. x carnea "Briottii"</i>	ippocastano a fiore rosso	3	50	8_10	6
<i>Alnus cordata Desf.</i>	ontano napoletano	2	30	6_8	6
<i>Alnus glutinosa Gaertn.</i>	ontano nero	2	30	6_8	6
<i>Berberis vulgaris, ssp. L.</i>	crepino	arbusto	1	0,3_1	0,5 (siepi)
<i>Buxus sempervirens L.</i>	bosso	arbusto	4	0,2_1	0,5 (siepi)
<i>Carpinus betulus L.</i>	carpino bianco	2	40	6_8	1,5 (siepi)
<i>Celtis australis L.</i>	bagolaro	2	80	12_15	8
<i>Cercis siliquastrum L.</i>	albero di giuda	3	20	6_8	3
<i>Chalycanthus floridus</i>	calicanto d'estate	arbusto	10	1_3	1
<i>Chimonanthus praecox</i>	calicanto d'inverno	arbusto	10	1_3	1
<i>Cornus sanguinea L.</i>	sanguinella	arbusto	4	0,8_1	0,5 (siepi)
<i>Corylus avellana L.</i>	nocciolo	3	12	3_5	1(siepi)
<i>Cotinus coccyygia Miller (Rhus cotinus L.)</i>	scotano	arbusto	10	3_5	1,5
<i>Cotoneaster ssp.</i>	cotognastro	arbusto	2	0,5_1	0,5
<i>Crataegus azarolus L., monogyna Jacq.</i>	biancospino azzeruolo,	arb./3	30	1,5_4	1 (siepi)
<i>Crataegus prunifolia</i>	biancospino prunifolia	arb./3	30	1,5_4	1 (siepi)
<i>Eleagnus angustifolia L.</i>	eleagno	arbusto	12	1,5_4	1 (siepi)
<i>Evonymus europaeus L.</i>	fusaggine, berretta da prete	arbusto	12	0,8_3	1 (siepi)
<i>Ficus carica L.</i>	fico	3	30	6_8	3
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	frassino maggiore	1	140	14_18	8
<i>Fraxinus ornus L.</i>	orniello	3	40	6_8	6
<i>Ginkgo biloba L.</i>	ginkgo	1	80	10_12	8
<i>Hibiscus syriacus L.</i>	ibisco	arbusto	3	1_2	1 (siepi)
<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	olivello spinoso	arbusto	3	1_3	1 (siepi)
<i>Ilex aquifolium L.</i>	agrifoglio	arbusto	6	0,5_3	1 (siepi)
<i>Juglans regia L.</i>	noce	2	120	10_12	8

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

nome botanico	nome comune	ordine di grandezza	area di incidenza ottimale (mq)	sesto di impianto ottimale (ml)	distanza consigliata dai confini (ml)
<i>Laurus nobilis L.</i>	alloro	arbusto	30	2_6	1 (siepi)
<i>Lavandula ssp.</i>	lavanda	arbusto	1	0,5_1	0,5
<i>Ligustrum L. ssp.</i>	ligustro	arbusto	3	0,5_1	0,5 (siepi)
<i>Lonicera ssp. L.</i>	caprifoglio	ramp.	-	0,8_2	0,5
<i>Malus sylvestris Miller.</i>	melo selvatico	3	25	3_5	3
<i>Morus alba L.</i>	gelso bianco	2	60	6_8	6
<i>Morus nigra L.</i>	gelso nero	2	50	6_8	6
<i>Populus alba L.</i>	pioppo bianco	1	120	14_18	10
<i>Populus nigra L.</i>	pioppo nero	1	120	14_18	10
<i>Pyrus cydonia Miller</i>	cotogno	3	20	4_6	3
<i>Pyrus pyraster Borkh.</i>	pero selvatico	3	20	4_6	3
<i>Quercus robur L. (pedunculata Ehrh)</i>	farnia	1	180	12_14	8
<i>Rhamnus alaternus L.</i>	lanterno, legno puzzo	arbusto	1	0,5_1	0,5 (siepi)
<i>Salix alba ssp. "vitellina" Arcang.</i>	salice giallo	2	60	6_10	6
<i>Salix babylonica L.</i>	salice piangente	2	80	10_14	8
<i>Salix caprea L.</i>	salicone	arbusto	12	2_4	2
<i>Salix purpurea L.</i>	salice rosso	arbusto	12	2_4	2
<i>Sambucus nigra L.</i>	sambuco nero	3	20	3_4	3
<i>Sorbus aucuparia L.</i>	sorbo degli uccellatori	3	30	5_7	3
<i>Sorbus domestica L.</i>	sorbo domestico	3	30	5_7	3
<i>Taxus baccata L.</i>	tasso	2	50	8_10	1,5 (siepi)
<i>Tilia cordata Miller</i>	tiglio selvatico, riccio	2	120	12_15	8
<i>Tilia plathyphyllos Scop.</i>	tiglio nostrale	1	180	15_18	10
<i>Ulmus campestris L. (Ulmus minor Mill.)</i>	olmo campestre	2	80	10_12	8
<i>Ulmus montana With. (Ulmus scabra Mill.)</i>	olmo riccio, montano	2	60	8_10	6
<i>Viburnum lantana L.</i>	lantana	arbusto	1	1	0,5 (siepi)
<i>Viburnum opulus L.</i>	palla di neve	arbusto	2	1_2	1
<i>Viburnum tinus L.</i>	lentaggine	arbusto	3	0,8_1	1 (siepi)

area di incidenza ottimale=area di terreno libero necessaria per il corretto sviluppo di quella pianta

sesto di impianto ottimale=distanza libera tra i fusti di piante della stessa specie (ad es. in filare)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

SPECIE ARBOREE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

<i>Acer campestre L.</i>	Acer campestre
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn.</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxycarpa Bieb.</i>	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris Miller</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba L.</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra L.</i>	Pioppo nero
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio
<i>Pyrus pyraeaster Borkh.</i>	Pero selvatico
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia
<i>Salix alba L.</i>	Salice bianco
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste
<i>Tilia cordata L.</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre

SPECIE ARBUSTIVE CONSIGLIATE PER REALIZZAZIONI IN AREE AGRICOLE O IN HABITAT NATURALI:

<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
<i>Cornus mas L.</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus Miller</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spinocervino
<i>Rosa canina L.</i>	Rosa selvatica
<i>Salix cinerea L.</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini
<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
<i>Viburnum lantana L.</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus L.</i>	Pallon di maggio

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE SEGUENTI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE:

<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	(Robinia)
<i>Ailanthus altissima Mill. Swingle</i>	(Ailanto)
<i>Acer negundo L.</i>	(Acer negundo)
<i>Amorpha fruticosa L.</i>	(Indaco bastardo)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ALLEGATO "B" - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE TOSSICHE, SCONSIGLIATE IN AREE FREQUENTATE DA BAMBINI

Nome botanico	Nome comune	Tossicità	Parti velenose
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	Alta	Tutta la pianta
<i>Cytisus laburnum</i>	Maggiociondolo	Alta	Tutta la pianta
<i>Nerium oleander</i>	Oleandro	Alta	Tutta la pianta
<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Alta	Semi
<i>Chalycanthus fragrans</i>	Calicanto d'inverno	Alta	Semi
<i>Prunus laurocerasus</i>	Lauroceraso	Media	Tutta la pianta
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifolio	Media	Frutti
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Media	Tutta la pianta in particolare i frutti
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio	Media	Frutti
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco	Media	Tutta la pianta in particolare i frutti
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	Bassa	Frutti

ALLEGATO "C" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di Reggiolo**
Piazza Martiri, 38
42046 – Reggiolo (RE)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ABBATTIMENTO PIANTE.

Il sottoscritto..... nato a il
residente in via n°
Tel.

in qualità di:

- Proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- Altro

dell'area su cui insistono gli alberi ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale del Verde,

CHIEDE

Di poter abbattere n. albero/i situato/i nel Comune di Reggiolo (Loc.)
via n. identificato al catasto al
Foglio mappale/i

DATI TECNICI:

Genere e Specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) <small>Indicare la circonferenza del tronco misurata a 120 cm dal colletto</small>	Motivazione:
		
		
		

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ALLEGATI OBBLIGATORI

- rilievo fotografico dell'area
- planimetria con rilievo del verde esistente con evidenziate le piante oggetto dell'abbattimento(in duplice copia)

EVENTUALI ALLEGATI (se richiesti dall'Ufficio Ambiente)

- planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde
- relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:
- altro

Reggiolo lì,

FIRMA

.....

Sulla base delle informazioni fornite, acconsento, con la firma in calce alla presente, ad utilizzare i miei dati personali per finalità istituzionali del procedimento attivato e nel rispetto degli obblighi di trattamento di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, specificando che l'unico titolare del trattamento dei dati ad oni effetto di legge, per il procedimento di cui in oggetto è il Comune di Reggiolo, con sede in Reggiolo Piazza martiri n.38.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

Reggiolo lì,

FIRMA

.....

ALLEGATO "D" - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALBERI DI PREGIO

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Reggiolo**
Piazza Martiri, 38
42046 – Reggiolo (RE)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALBERI DI PREGIO.

Il sottoscritto..... nato a il
residente in via n°
Tel.

in qualità di:

- Proprietario;
- Amministratore del Condominio.....
- Altro

dell'area su cui insistono gli alberi ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale del Verde,

CHIEDE

Di poter effettuare interventi di manutenzione straordinaria su n. albero/i situato/i nel Comune di Reggiolo (Loc.) via n.
identificato al catasto al Foglio mappale/i

DATI TECNICI:

Genere e Specie	H (m)	Circonferenza (cm) <small>Indicare la circonferenza del tronco misurata a 120 cm dal colletto</small>	Motivazione:	Descrizione Intervento:
		
		
		

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ALLEGATI OBBLIGATORI

- rilievo fotografico dell'area
- planimetria con rilievo del verde esistente con evidenziate le piante oggetto dell'abbattimento(in duplice copia)

EVENTUALI ALLEGATI (se richiesti dall'Ufficio Ambiente)

- planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde
- relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:
- altro

Reggiolo lì,

FIRMA

.....

Sulla base delle informazioni fornite, acconsento, con la firma in calce alla presente, ad utilizzare i miei dati personali per finalità istituzionali del procedimento attivato e nel rispetto degli obblighi di trattamento di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, specificando che l'unico titolare del trattamento dei dati ad oni effetto di legge, per il procedimento di cui in oggetto è il Comune di Reggiolo, con sede in Reggiolo Piazza martiri n.38.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

Reggiolo lì,

FIRMA

.....

ALLEGATO "E" - RICHIESTA UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCO COMUNALE

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di Reggiolo**
Piazza Martiri, 38
42046 – Reggiolo (RE)

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCO COMUNALE.

Il sottoscritto:

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE A PROVINCIA

IN VIA

TELEFONO N.

CHIEDE

di potere utilizzare il parco pubblico denominato sito in
via..... per il/i giorno/i
dalle ore alle ore numero di persone previste per svolgere la
seguente iniziativa:

.....
materiale che si intende utilizzare (es. tavoli, barbecue, sedie) o richieste particolari (es. visita guidata):

Si impegna a:

1. non ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. non eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
3. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
4. non abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

- 5. provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- 6. inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- 7. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- 8. provocare rumori o schiamazzi.

Reggiolo lì

In fede

.....

- Sulla base delle informazioni fornite, acconsento, con la firma in calce alla presente, ad utilizzare i miei dati personali per finalità istituzionali del procedimento attivato e nel rispetto degli obblighi di trattamento di cui al D.Lgs. 196 del 30/06/2003, specificando che l'unico titolare del trattamento dei dati ad onni effetto di legge, per il procedimento di cui in oggetto è il Comune di Reggiolo, con sede in Reggiolo Piazza martiri n.38.

- Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 76, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

In fede

.....

ALLEGATO "F" - RICHIESTA DI ABBATTIMENTO O INTERVENTI DA EFFETTUARSI SU PIANTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

Al **Dirigente dell'Ufficio Ambiente
del Comune di Reggiolo**
Piazza Martiri, 38
42046 – Reggiolo (RE)

OGGETTO: MODULO RICHIESTA DI ABBATTIMENTO O INTERVENTI DA EFFETTUARSI SU PIANTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.

Il sottoscritto
domiciliato a
in via/piazza n.
telefono reperibilità

chiede

di (1) le seguenti piante di proprietà comunale per i motivi di seguito descritti:

	elenco piante (2)	posizione (3)	motivazioni (4)
1.
2.
3.
4.

- (1) indicare il tipo di intervento da effettuare sulle piante di proprietà comunale (es.: Abbattere, Potare, Capitozzare, ecc.);
(2) indicare l'essenza arborea (es.: Platano, Tiglio, Quercia, ecc.);
(3) indicare l'esatta ubicazione della pianta specificando dove è situata (es.: su marciapiede, in parco pubblico, ecc.) e specificando la via ed il numero civico più vicini;
(4) indicare le motivazioni che hanno portato ad effettuare tale richiesta.

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N.54 DEL 29/07/2008 MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N.18 DEL 08/04/2010

ALLEGATI FACOLTATIVI

documentazione fotografica

Reggiolo lì,

FIRMA

.....